

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per una maggiore sicurezza stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h nelle località, con eccezioni (Strade per tutti)»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
esaminata l'iniziativa popolare «per una maggiore sicurezza stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h nelle località, con eccezioni (Strade per tutti)», depositata il 16 marzo 1999¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 marzo 2000²,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare «per una maggiore sicurezza stradale grazie alla velocità massima di 30 km/h nelle località, con eccezioni (Strade per tutti)» del 16 marzo 1999 è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² Dopo adeguamento alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, essa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 82 cpv. 4 (nuovo) ³

Nelle località il limite generale della velocità massima è di 30 km/h. L'autorità competente può prevedere deroghe in casi motivati. Può segnatamente aumentare il limite di velocità sulle strade principali, sempre che questo sia compatibile con la sicurezza degli utenti della strada e con la protezione degli abitanti, in particolare dall'inquinamento fonico.

Art. 196 titolo

Disposizioni transitorie conformemente al decreto federale
del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

¹ FF 1999 2592

² FF 2000 2565

³ Con disposizioni transitorie.

Art. 197 (nuovo) Disposizioni transitorie dopo l'adozione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria dell'art. 82 (circolazione stradale)

Entro un anno dall'adozione dell'articolo 82 capoverso 4 da parte di popolo e Cantoni le autorità competenti emanano le necessarie disposizioni d'applicazione e dispongono i relativi limiti della velocità massima nelle località.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.